

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
(Provincia di Mantova)

IMPOSTA UNICA COMUNALE

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2020,
modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 26.05.2020

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione della tassa rifiuti
- Art. 6. Soggetto attivo
- Art. 7. Soggetti passivi

TITOLO III – SUPERFICI ESCLUSE E SUPERFICI TASSABILI

- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO IV – DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI

- Art. 12. ARERA (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente)
- Art. 13. Costo di gestione e determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione della tassa rifiuti
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. TARI giornaliera
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO V – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 23. Riduzioni ed esenzioni
- Art. 24. Agevolazioni
- Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

TITOLO VI – Dichiarazione, accertamento e riscossione

- Art. 26. Obbligo di dichiarazione e contestuale richiesta attivazione/cessazione del servizio rifiuti
- Art. 27. Poteri del Comune
- Art. 28. Accertamento
- Art. 29. Sanzioni e interessi
- Art. 30. Riscossione
- Art. 31. Rimborsi
- Art. 32. Contenzioso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 33. Clausola di adeguamento
- Art. 34. Disposizioni transitorie
- Art. 35. Entrata in vigore e abrogazioni

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, l'istituzione e l'applicazione nel Comune di San Benedetto Po della Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 e del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;

- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

La classificazione dei rifiuti urbani e assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla deliberazione comunale adottata ai sensi e per gli effetti dello stesso. La gestione dei rifiuti è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione della tassa rifiuti

1. Presupposto per l'applicazione della tassa rifiuti è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati.

3. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.

Sono considerati altresì locali:

- i locali accessori a quelli sopra indicati, anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
- i locali utilizzati come garage, rientranti in categoria catastale diversa da C6, da conteggiare nella misura di mq 20 per ogni autoveicolo posseduto. La destinazione d'uso deve essere indicata nella comunicazione di occupazione di cui all'art. 26;
- il vano scala.

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.

Nello specifico, si considerano le seguenti aree:

- aree coperte anche se aperte su un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chioschi, tettoie di protezione per merci o materie prime e di effettiva produzione di rifiuto.
- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, con esclusione delle aree a verde, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Per le utenze non domestiche sono da considerare tassabili le seguenti aree scoperte:

Attività artigianali ed industriali: tutte tassabili ad eccezione delle zone adibite a parcheggio.

Attività Commerciali: aree carico/scarico, depositi dei carrelli x supermercati, aree di vendita o esposizione, aree c/tavoli x bar o ristoranti, tettoie. Tutte le rimanenti tipologie di aree sono da escludere – Applicazione della tariffa in base all'uso principale cui sono adibite le aree.

Circoli e /o associazioni: tettoie, porticati, balconate, spazio tavolini - Applicazione della tariffa in base all'uso principale cui sono adibite le aree.

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

4. La presenza di arredo costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa rifiuti.

Art. 6. Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili a tassa rifiuti.

Art. 7. Soggetti passivi

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici. Si considera soggetto tenuto al pagamento della tassa rifiuti:

- **per le utenze domestiche**: in via principale, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o, in alternativa, colui che ha sottoscritto la dichiarazione;
- **per le utenze non domestiche**: il titolare dell'attività o legale rappresentante, il presidente degli enti ed associazioni in solido con i soci.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa rifiuti è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa rifiuti è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa rifiuti dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

TITOLO III – SUPERFICI ESCLUSE E SUPERFICI TASSABILI

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa rifiuti i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili;
- b) locali stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche, fabbricati rurali anche iscritti in catasto, ad uso non abitativo, ma utilizzati effettivamente e permanentemente per l'attività agricola;
- c) porzioni di fabbricati rurali, catastalmente ad uso abitativo, ma utilizzati effettivamente e prevalentemente per attività agricola;
- d) locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni, autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia o denuncia di inizio attività per lavori, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori (copia dell'atto deve essere allegata alla comunicazione di cui al successivo art. 26);
- e) locali di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
- f) sale di lavorazione delle latterie;
- g) aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- h) locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- i) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- j) locali di utenze domestiche adibiti a legnaie, lavanderie, stenditoi e ripostigli, sottotetti/soffitte al grezzo, rustici, cantine e simili;
- k) locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
- l) aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- m) i locali non abitati, anche se arredati, precedentemente occupati da nucleo familiare composto da sole persone anziane (ultrasessantacinquenni o inabili), le quali abbiano trasferito la residenza presso altro nucleo familiare o la residenza/dimora stabile presso la residenza sanitaria assistenziale o strutture similari; l'esenzione permane soltanto sino all'esistenza in vita dei componenti anziani o inabili del nucleo familiare che precedentemente occupava i locali.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi

competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa rifiuti ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tassa rifiuti i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

a) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazioni e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;

d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tassa rifiuti, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività % di abbattimento

attività di falegnameria: 30%
attività di autocarrozzeria 30%
attività di autoriparazione veicoli e motocicli 30%
attività di gommista 30%
attività di elettrauto 30%
attività di lavanderia 30%
attività di verniciatura 40%

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa rifiuti è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile alla tassa rifiuti delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tassa rifiuti è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 26, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa rifiuti dovuta.

TITOLO IV – DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI

Art. 12. ARERA (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente)

1. Ai sensi del comma 527 della Legge di Bilancio 2018 (n. 205/2017), vengono attribuite ad ARERA (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei

rifiuti urbani e assimilati, con riguardo al miglioramento del servizio agli utenti, all'omogeneità tra le varie aree del Paese, alla valutazione dei rapporti costo-qualità e all'adeguamento infrastrutturale.

2. Dal 2020 entrano in vigore le delibere n. 443 e n. 444 del 31/10/2019 di ARERA che disciplinano rispettivamente "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e " disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati".

Art. 13. Costo di gestione e determinazione della tariffa

1. La tassa rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresa la remunerazione dei capitali. E' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui coincide un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Le nuove tariffe TARI dal 2020 devono essere quantificate sulla base del Piano Economico Finanziario, modulato in funzione del nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) disposto da ARERA (delibera n. 443/2019). Il PEF predisposto dal gestore deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC); ove l'ETC non sia stato costituito è da identificare nel Comune. Per il 2020, la delibera di approvazione del PEF e delle tariffe, da adottarsi entro il 30 aprile, deve essere trasmessa entro 30 giorni ad ARERA per l'approvazione finale. Nelle more di approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, le decisioni assunte dall' ETC/Comune.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. L'attribuzione dei costi del piano finanziario è effettuato assicurando l'agevolazione per le utenze domestiche come previsto dall'art. 4, comma 2, del DPR 158/1999.

Art. 15. Periodi di applicazione della tassa rifiuti

1. La tassa rifiuti è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in base al coefficiente medio in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui alla Tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

Le utenze domestiche si dividono in:

A. Utenze domestiche residenti

B. Utenze domestiche non residenti

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune; l'ente gestore provvederà ad apportare le eventuali modifiche del nucleo familiare a decorrere dal giorno successivo all'evento.

Nel caso di nuclei coabitanti (es.: badanti, colf, ecc...), per la determinazione del numero degli occupanti il soggetto coabitante viene sommato alla famiglia anagrafica principale.

Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a due (2) nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti è fissato in due (2) unità.

Per le utenze domestiche nelle quali si svolge l'attività di agriturismo, il numero di occupanti è fissato in cinque (5) unità. E' ammessa l'opzione per l'applicazione delle tariffe relative alle categorie 7/ 8 e 22 (ut. non domestiche).

Per analogia alla categoria con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotta, l'agriturismo con ospiti in via continuativa va assoggettato esclusivamente alla tariffa per utenze non domestiche cat. 7 "Alberghi e agriturismo con ristorante".

Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Per analogia alla categoria con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotta, per i servizi per l'infanzia gestiti in forma privata, anche presso il domicilio del contribuente (es. asilo nido privato, nido in famiglia, tagesmutter, ecc...), si applica la tariffa per utenze non domestiche categoria 1 "Musei, biblioteche, scuole, associazioni".

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

a) Le utenze non domestiche, come modificate dal DL 124/2019, sono suddivise come segue:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, oratori, sala d'attesa stazione ferroviaria
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta e attività per la cura e manutenzione di parchi e giardini
4. Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi e agriturismo con ristorante
8. Alberghi e agriturismo senza ristorante, Bed & Breakfast, affittacamere, residence
9. Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti, conventi;
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristeria, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato di beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista, panettiere, salumificio, carpentiere, lavanderia, fotografo, confezioni/tessitura e similari
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione di beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo senza camere
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticcerie
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio

28. Ipermercati di generi misti

29. Banchi di mercati di generi alimentari

30. Discoteche, night club, sala giochi

b) I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso e tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

c) La quota fissa e la quota variabile è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 e 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

d) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

e) Limitatamente alle seguenti categorie saranno applicati dei coefficienti sperimentali sulla parte variabile:

CATEG.	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE SPERIMENTALE NELLA MISURA MASSIMA	COEFFICIENTE DPR 158/99 (DISAPPLICATO)
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	19,93	45,67
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	19,56	58,76

I suddetti coefficienti sono stati calcolati dalla Provincia di Mantova, in collaborazione con la soc. Macroscopio, a seguito di un progetto di rilevazione della quantità e qualità dei rifiuti in provincia di Mantova nell'anno 2003 sui comuni di Castiglione delle Stiviere, Roncoferraro, Sermide, Viadana e Virgilio (pubblicazione settembre 2004). Il D.L. 124/2019, coordinato con la legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019, all'art. 57 bis consente di continuare ad utilizzare le deroghe di cui al comma 652 art. 1 legge 147/2013 relative ai coefficienti ministeriali, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, ai sensi dell'art. 1 comma 527, Legge n. 205/2017;

f) Sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti indicata nella tabella 4a del DPR 158/1999.

g) I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

h) Con riferimento a quanto indicato al punto precedente, si precisa che i produttori agricoli nonché i soggetti dediti alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o

commercializzazione dei prodotti agricoli (anche se effettuate da cooperative e loro consorzi), per la porzione di fabbricato adibita a spaccio degli articoli di propria produzione, rientrano nella categoria 21.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 18, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dall'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.

2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Solo nel caso in cui da visura camerale emerga l'apertura di unità locale con destinazione d'uso differente rispetto all'attività svolta nella sede legale, è possibile assoggettare i locali a tariffe diverse.

Art. 20. Scuole statali

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008 e come previsto dal comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti come previsto dall'art. 1, comma 655, della L. 147/2013.

Art. 21. TARI giornaliera

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa rifiuti da effettuarsi entro 20 gg. dal ricevimento della bolletta tramite modello F24 ovvero mediante bollettino c/c postale. E' fissato un minimo di complessivi € 3,00, senza applicazione di alcuna riduzione e/o agevolazione.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa rifiuti.

TITOLO V – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23. Riduzioni ed esenzioni

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della tassa rifiuti. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

2. Locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione) si applica il tributo della categoria corrispondente. Sulla quota fissa e variabile verrà applicato un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di conduzione e risultate dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.

3. Aree scoperte operative delle categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) e 24 (bar, caffè, pasticceria) la tassa rifiuti è applicata con una riduzione del 50% per l'uso stagionale (utilizzo limitato al periodo primaverile ed estivo).

4. Locali e le aree delle utenze domestiche non residenti con superficie > 99 mq che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente (utenze non stabilmente attive", quali seconde case di cittadini residenti nel Comune o alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero) la tassa è applicata con una riduzione del 20% della quota fissa e della quota variabile.

5. Utenze domestiche di non residenti con una superficie fino a 99 mq la tassa è applicata con una riduzione del 20% sulla quota variabile; in sintesi, il contribuente beneficia di una riduzione del 20% sulla Q.F e del 40% sulla Q.V.

6. Case coloniche con concimaia attiva la tassa è applicata con una riduzione del 10% riduzione della quota fissa e della quota variabile.

7. Per le utenze domestiche, a seconda della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita, calcolata dall'accesso sulla pubblica via ed escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata, si considerano le seguenti percentuali di riduzione:

- 70%, della quota fissa e della quota variabile, per distanza dal contenitore più vicino superiore a 300 m e fino a 2 Km;

- 80%, della quota fissa e della quota variabile, per distanza dal contenitore più vicino superiore a 2 Km.

8. utenze domestiche occupate da nuclei familiari con reddito complessivo imponibile ai fini dell'irpef, debitamente documentato con certificazione fiscale, non superiore all'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare di età superiore ad anni 18 si applica una riduzione del 50% della quota fissa e della quota variabile della tassa rifiuti.

9. abitazioni con unico occupante si applica una riduzione del 10% sulla quota variabile della tassa rifiuti. La riduzione non deve essere richiesta dal contribuente; viene applicata d'ufficio all'atto di approvazione delle tariffe.

10. aree scoperte delle categorie 1 – 3 – 4 (esclusi distributori di carburanti) – 6 - 13 – 15 – 17 – 18 - 19 – 20 – 21 – 25 – 26 - 27 si applica una riduzione del 70% della tassa rifiuti.

11. aree scoperte della categoria 4 – distributori di carburanti - si applica una riduzione del 90% della tassa rifiuti.

12. per la categoria 13 si applica una riduzione del 40% della tassa rifiuti sulla superficie eccedente i 400 mq di negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli.

13. per la categoria 18 si applica una riduzione del 30% della tassa rifiuti sulla superficie eccedente i 200 mq di attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista.

14. Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

15. Sono esenti dalla tassa rifiuti i locali e le aree scoperte operative occupate direttamente dal Comune di San Benedetto Po.

16. La scelta del contribuente di non avvalersi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche se opportunamente comunicata agli uffici comunali, non comporta esonero o riduzione del tassa rifiuti.

Art. 24. Agevolazioni

La TARI si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

1. utenti di utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti derivanti dal compostaggio si applica una riduzione del 20% sulla parte variabile della tassa rifiuti

2. utenze non domestiche della categoria 22. (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) che provvedono a smaltire in proprio gli scarti derivanti dal compostaggio si applica una riduzione del 10% sulla parte variabile della tassa rifiuti

Gli utenti di cui ai punti 1 e 2 devono presentare un'apposita dichiarazione al Comune, avvalendosi del modulo predisposto dall'Ente stesso, nella quale attestino:

- che verrà praticato il compostaggio in modo continuativo;

- di accettare l'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del gestore del servizio o del Comune al fine di verificare la pratica del compostaggio.

Per godere della riduzione, l'attività del compostaggio deve essere univocamente riconducibile agli utenti che fanno specifica richiesta.

In caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione verrà recuperato l'importo dell'agevolazione indebitamente beneficiata.

3. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tassa rifiuti è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione, che comunque non potrà superare il 60% della quota variabile della tariffa, è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, pari al prodotto dei coefficienti minimi di categoria (previsti per le utenze non domestiche dalla tabella 4 A allegata al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 - coefficiente KD), per la superficie dell'insediamento. Dal calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione sono esclusi i rifiuti da imballaggio avviati al recupero. Per beneficiare della suddetta agevolazione, il contribuente deve presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente una dichiarazione resa ai sensi di legge indicante la quantità di rifiuti avviati al recupero, riscontrabile dall'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, corredata da copia delle fatture, bolle di accompagnamento e formulari relativi allo smaltimento. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

4. Si applica il comma 16 dell'articolo 23.

5. Come da linee guida del mandato elettorale, si approvano i seguenti incentivi rivolti all'apertura di nuove attività:

- per i soggetti sotto i 35 anni - non sarà applicata la Tari per i primi due anni d'attività;
- per i soggetti con età maggiore di 35 anni - non sarà applicata la Tari per il primo anno d'attività.

L'agevolazione decorre dall'effettivo inizio attività rilevabile dalla data di iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A. ovvero, se non prevista, dalla data di attribuzione della Partita IVA/Codice Fiscale in anagrafe tributaria.

6. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. ARERA definisce con propri provvedimenti le modalità attuative (comma 2 - art. 57 bis DL n. 124/2019 convertito in L. n.157/2019)--> **BONUS TARI**

7. Per l'anno 2020 – a seguito dell'emergenza COVID-19 – si applicano le seguenti agevolazioni da finanziare attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune ai sensi del comma 660, della legge n.147/2013; la relativa copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa:

- riduzione del 100% della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche per il periodo di sospensione obbligatoria, anche parziale, disposta con D.P.C.M. o ordinanze regionali;
- riduzione del 20% della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche dalla fine del periodo di sospensione obbligatoria, anche parziale, fino al 31.12.2020.

La suddetta agevolazione è concessa in base al codice ATECO prevalente per le attività svolte nel territorio del Comune di San Benedetto Po.

Restano esclusi i soggetti autorizzati in deroga dalla Prefettura allo svolgimento della propria attività.

- riduzione del 20% della quota variabile per le utenze domestiche già beneficiarie di bonus per gas ed energia elettrica, ai sensi ed in base alle disposizioni dell'art. 4 della deliberazione ARERA n. 158 del 05.05.2020.

Per la corretta applicazione delle agevolazioni alle utenze non domestiche potrà essere richiesta autocertificazione del periodo di sospensione.

Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

Qualora per uno stesso utente si verificassero le condizioni per beneficiare di differenti tipologie di riduzione (es. distanza dal cassonetto + concimaia attiva, ecc...), non è previsto il cumulo; verrà applicata la riduzione più favorevole al contribuente.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 26. Obbligo di dichiarazione e contestuale richiesta attivazione/cessazione del servizio rifiuti

1) I soggetti individuati all'articolo 7 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa rifiuti siano rimaste invariate.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'evento. Tuttavia, non ravvisando un'incompatibilità con la norma statale, nel rispetto del principio di efficienza ed al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti, il Comune ritiene possibile ed opportuno che la dichiarazione venga presentata entro il termine di 30 giorni dalla data in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili alla tassa rifiuti (comunicazione di occupazione originaria);
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato (comunicazione di variazione);
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarati.

Le comunicazioni di occupazione originaria o di variazione dei locali hanno efficacia, anche se presentate tardivamente, dall'effettiva data di inizio occupazione.

In caso di locali concessi in locazione arredati, tornano ad essere tassati in capo al proprietario/locatore:

- dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto, se il contratto giunge a scadenza naturale;
- dalla data di risoluzione del contratto, qualora il locatario abbandoni l'immobile prima della naturale scadenza del contratto di locazione.

Le dichiarazioni di cessazione producono effetti a decorrere dalla data di presentazione della domanda; non hanno efficacia retroattiva, fatto salvo il diritto dell'interessato di dimostrare l'insussistenza del presupposto impositivo.

Il contribuente può altresì presentare richiesta di riduzioni della tassa rifiuti o di esclusioni di superfici; le istanze possono essere presentate in ogni tempo e producono effetti a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2) All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione; nel caso di spedizione (postale o a mezzo fax), si considera presentata nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata o mail.

3) L'ufficio anagrafe deve informare i cittadini, all'atto del perfezionamento delle pratiche di variazione anagrafica, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della tassa rifiuti, lo stesso deve comunicare periodicamente, con cadenza mensile, all'ufficio che gestisce l'applicazione della tariffa le variazioni anagrafiche della popolazione residente (nascite, decessi, variazioni di residenza e domicilio) e l'esatta composizione dei nuclei iscritti.

4) E' fatto obbligo all'ufficio commercio del Comune, di comunicare a cadenza mensile ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione al soggetto gestore.

5) in caso di nuova occupazione di immobile, il contribuente "utenza domestica" ed "utenza non domestica" deve ritirare presso gli uffici comunali il Kit per la raccolta dei rifiuti , costituito da: n. 1 bidone per la carta, n. 1 bidone per il vetro, n. 1 bidone per l'umido e la chiave elettronica per l'apertura delle calotte di secco ed organico, nonché per l'accesso al centro di raccolta multimateriale.

6) Nel caso di cessazione dell'utenza, il soggetto deve obbligatoriamente provvedere alla restituzione della sola chiave elettronica.

Art. 27. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa rifiuti, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla tassa rifiuti quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 28. Accertamento

1. L'avviso di accertamento si conforma alle disposizioni di cui al comma 792 art. 1 della legge 160/2019, lett. a), e acquisisce efficacia di titolo esecutivo alle condizioni e con le modalità di cui al suindicato comma 792 e successivi. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a

pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso. Gli atti devono espressamente indicare che costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e/o dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910), nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata. In ogni caso, comunque, decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere, il carico può già essere affidato al riscossore, maggiorato degli interessi di mora sul tributo, calcolati al tasso legale vigente sino alla data del pagamento.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

5. L'avviso di accertamento non acquisisce efficacia di titolo esecutivo se è emesso per somme inferiori ad euro 10 (comma 794, art. 1 della legge 160/2019).

Art. 29. Sanzioni e interessi

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione della tassa rifiuti e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste, dall'art. 1, commi 695-698 L. 147/2013.

2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

– in caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

– omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro;

– infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;

– mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 27, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

3. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

4. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 30. Riscossione

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto. Il versamento del tributo è effettuato con modello F24.

Il tributo viene liquidato in n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze:

a) scadenze anno 2020

- utenze domestiche: 31 luglio 2020 - 31 ottobre 2020
- utenze non domestiche: 30 dicembre 2020 - 30 giugno 2021

b) scadenze a decorrere dal 2021

31 luglio - 31 ottobre

con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

La tassa rifiuti non è dovuta se di importo uguale o inferiore a euro 12,00 per la TARI ordinaria ed euro 2,99 per la TARI giornaliera su base annua. Tale importo si intende riferito al tassa rifiuti dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto.

2. Su richiesta del contribuente il funzionario responsabile del tributo può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, la dilazione del pagamento fino ad un massimo di 4 rate per le utenze non domestiche ed il posticipo del pagamento delle rate delle utenze domestiche fino ad un massimo di mesi 10. In caso di mancato pagamento di una rata l'utente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La rateizzazione ed il posticipo del versamento comporta l'applicazione di interessi al tasso legale. Gli interessi saranno recuperati con comunicazione separata. Non si procederà al recupero di interessi di importo inferiore a euro 10,00 (dieci).

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea situazione di difficoltà.

3. Al contribuente che non versi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29.

4. Ai sensi della delibera n. 444/2019 di ARERA " disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", già citata all'art. 12, i documenti di riscossione (avviso di pagamento bonario) devono riportare chiaramente:

- informazioni generali sul documento di riscossione;
- dati di sintesi sugli importi addebitati e sul calcolo della tariffa;
- informazioni sulle modalità di pagamento;
- informazioni su modalità di erogazione del servizio e raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Deve essere altresì riservato uno spazio dedicato alle eventuali comunicazioni da parte di ARERA.

Nell'ambito di intervento della delibera n. 444/2019 sono ricompresi, oltre ai suindicati elementi informativi minimi da includere nei documenti di riscossione, gli elementi informativi minimi da rendere disponibili attraverso siti internet e le comunicazioni individuali agli utenti relative a variazioni di rilievo nella gestione.

Art. 31. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 29, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

Art. 32. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 33. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 34. Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 35. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.